

Avv. Anna Maria Lucania
Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - 90143 PALERMO
Email :annamarialucania@virgilio.it
Pec: annamarialucania@pecavvpa.it

Avviso da inserire sul sito Web istituzionale del MIUR

La scrivente Avv. Anna Maria Lucania in nome e per conto della sig.ra **Lo Cascio Teresa** rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso pendente **dinnanzi al TAR Lazio sezione terza bis e avente R.G. n. 6846/2018** e che sarà chiamato all'udienza del **09.04.2024**

CONTRO

-Il Ministero, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore
e L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - in persona del suo Direttore
e nei confronti di Ruvolo Salvatore

PREMESSO CHE

l'ordinanza n. **19693/2023** del **27/12/2023** il **TAR Lazio sezione terza bis** ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. **836** del **2019** **TAR Lazio** che con separato elenco si allega;

qui di seguito si trascrivano i motivi del ricorso .

Nello specifico si chiede l'annullamento,

- 1) Del decreto del Direttore Generale dell'USR della Sicilia MIUR. AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE (U). 0008066. DEL 20.03.2018** avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito e l'elenco graduato del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia relative alla **Classe di concorso A045 – SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI**, del concorso indetto con DDG n.106 del 23.02.2016.
- 2) Dell'elenco allegato al DDG USR-SICILIA Prot. 8066** del 20/03/2018;
- 3) Dell'elenco graduato e rettificato** per la classe di concorso A045 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in data 20.03.2018 ;
- 4) Del Decreto 94/2016** concernente “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità e ripartizione dei relativi punteggi” emesso in data 23.02.2016 nella parte in cui, **al Punto D.1.1. Titoli di Servizio**, prescrive che sono riconosciuti punti 0,70 per ciascuno anno

di : “ Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226. L’insegnamento prestato solo su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE è valutato ove riconoscibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”. Con manifesta illegittima esclusione della valutazione dei quattro anni di servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie e un anno di sostegno in quanto non prestato su posto di sostegno sullo specifico posto di concorsuale.

F A T T O

- La Prof.ssa Teresa Lo Cascio ha partecipato alle procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, nel rispetto della legge 107/2015 comma 114.

-In data 14.09.2016 è stata pubblicata la prima graduatoria, rettificata dall’Amministrazione in autotutela il 09.05.2017 e la Prof.ssa Lo Cascio Teresa è risultata vincitrice collocandosi al n.17 con punteggio finale **73,90**.

-Dopo un anno dall’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione procedeva ad una verifica dei titoli dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 2000.

A seguito di detta verifica l’Amministrazione riduceva il punteggio da **73,90 a 70,40** , perché non valutava il servizio prestato per 4 anni a tempo indeterminato presso scuole paritarie (punti 2,80) e un anno su posto di sostegno in quanto non prestato su specifico posto (punti 0,70).

Avverso l’avviso di accertamento ex art. 71 DPR 445/2000 del 07.03.2018, l’odierna ricorrente formulava delle osservazioni, sottolineando l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione e richiamando il parere del Consiglio Superiore della pubblica Istruzione del 27.01.2017 , nel quale invitava l’Amministrazione a valorizzare il servizio, riconoscendolo come professionalità acquisita.

L’Amministrazione procedeva comunque alla rettifica del punteggio, decurtando il punteggio relativo agli anni di servizio operando comunque in assoluto contrasto con i precedenti

giurisprudenziali in casi simili di Questo Ecc.mo Tribunale (sentenza n. 9268/2017 del 13.08.2017, sentenza n. 3195/2018).

L'odierna ricorrente ha prestato servizio in virtù di un titolo di studio idoneo per l'accesso alla docenza nelle rispettive classi di insegnamento e valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 T.U. di cui al D. Lgs 16 aprile 1994 n.297, presso scuole paritarie e attualmente dal 09.10.2017 è in servizio con contratto a tempo determinato su posto di sostegno presso l'Istituto F. Paolo Cascino (ex III Alberghiero) .

Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, la ricorrente ha prestato servizio presso scuole paritarie per la stessa classe di concorso per la quale la stessa ha partecipato al concorso per l'insegnamento della classe di concorso **A045**.

La ricorrente è stata alle dipendenze di scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato dal 2010 al 2014 per un totale di quattro anni per la stessa classe di concorso e dall'01.09.2014 al 31 agosto 2015 ha insegnato su posto di sostegno, individuata sempre nella graduatoria per l'insegnamento della classe di concorso **A045**.

Il DM 94 del 23.02.2016 recante "tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni di disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi" al punto D.1.1. (titoli di servizio), prevede per ciascun anno di servizio l'attribuzione di punti 0,70 precisando tuttavia che *"E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico"*.

La *ratio* della disposizione appena citata è da individuarsi nel necessario riconoscimento ai fini della procedura concorsuale dell'esperienza di servizio dei docenti.

In sostanza a chi ha più esperienza deve essere riconosciuto un punteggio maggiore rispetto ai docenti meno esperti.

Nondimeno, il punteggio per i servizi svolti presso Scuole Paritarie viene valutato dall'Amministrazione esclusivamente se prestato a tempo determinato.

Inoltre, l'Amministrazione non ha valutato il servizio svolto su posto di sostegno perchè non è prestato nella specifica procedura concorsuale.

Con il provvedimento del 23.03.2018, oggi impugnato, l'Amministrazione modificava il punteggio dell'odierna ricorrente **decurtando** il servizio prestato a tempo indeterminato presso la Scuola paritaria per quattro anni pari a **2,80 punti** e un anno prestato su sostegno su posto

non riguardante la specifica procedura concorsuale pari a **punti 0,70** e in tale senso il punteggio da **73,90 è stato ridotto a 70,40** .

E' evidente, che la mancata valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato presso scuole paritarie ha comportato un'evidente illegittima discriminazione tra i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e/o statali a tempo determinato e docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato.

Nella graduatoria approvata il 09.05.2017 il MIUR aveva riconosciuto correttamente il servizio, di contro con la rettifica del 23.03.2018 all'odierna ricorrente non è stato riconosciuto il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole paritarie, nonché il servizio prestato su posto di sostegno anche se di altra classe di concorso. Tale comportamento ha causato grave danno alla prof.ssa Lo Cascio Teresa.

Ne consegue che la mancata valutazione di cinque anni di servizio di cui 4 anni di servizio prestato a tempo indeterminato ed 1 anno in quanto prestato non sullo specifico posto ha comportato l'inserimento in graduatoria dell'odierna ricorrente in una posizione deteriore.

Nello specifico, all'odierna ricorrente deve essere confermato il punteggio già riconosciuto nella graduatoria approvata il 09.05.2017, pari a punti **73,90** .

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.

La mancata valutazione del servizio di ruolo svolto nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

In particolare, l'amministrazione valutando il servizio prestato dai "precari" delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l'esperienza professionale acquisita.

La pari dignità riconosciuta ex lege alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In mancanza, si attuerebbe una grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi alcun motivo per trattare in maniera diversa il servizio prestato avente per legge le medesime caratteristiche.

Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata.

Ancora, Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea con la decisione del 30.04 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07 punti 101 e 102 ha sancito il principio della parità di trattamento e della non discriminazione quali principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario.

La valutazione del servizio è un fatto in generale positivo e quindi il mancato riconoscimento del servizio prestato nell'ambito del sostegno anche se non specifico in relazione alla classe di concorso per cui si partecipa, penalizza l'esperienza lavorativa intesa quale arricchimento professionale con la conseguenza che la non valorizzazione porta ad una discriminazione non oggettivamente motivata.

Il D.M. 94/2016 al punto D.1.1 nella parte in cui stabilisce che è valutato “ ... *L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili solo nella specifica procedura concorsuale.* ”, riconosce il servizio solo se prestato su posto di sostegno nelle specifica procedura concorsuale. Anche tale norma penalizza non valorizzandola la professionalità acquisita dagli insegnanti per il servizio prestato operando ingiustificate e discriminatorie applicazioni che si pongono in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C364/01).

Orbene la disposizione normativa di riferimento del punto D.1.1. del Decreto Ministeriale n. 94/2016 impugnato va individuata nell'art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 con cui si prevede anche che: “.....*Limitatamente al predetto bando sono valorizzati in termini di maggiore punteggio: a) Il titolo di abilitazione all'insegnamento..... b) Il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche educative di ogni ordine e grado....*”

Come affermato da Questo Giudice nella sentenza n. 3692/2018 , le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'art. 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato e senza che sia escluso il servizio prestato su posto di sostegno anche se non prestato su posto di sostegno nelle specifica procedura concorsuale. A ciò si deve aggiungere che l'odierna ricorrente per il servizio prestato

su posto di sostegno è stata individuata nelle graduatoria per la classe di concorso a cui ha partecipato.

Detto ciò, è assolutamente evidente l'illegittimità del punto D.1.1. del decreto Ministeriale 9472016 (tabella valutazione titoli) nella parte in cui riconosce l'attribuzione di 0,70 punti solo ed esclusivamente per ogni anno di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato e nessun punto per il servizio prestato a tempo indeterminato presso scuole paritarie e nella parte in cui non riconosce l'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili su diversa procedura concorsuale, contravvenendo anche con quanto indicato dal C.S.P.I. nel parere espresso nell'adunanza del 27 gennaio 2016 relativa ai criteri di valutazione dei titoli (a pagina 7).

2) Violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla Direttiva del consiglio dell'Unione Europea 28 Giugno 1999/70/CEE.

Sotto altro profilo si osserva che la mancata valutazione del servizio svolto presso scuole paritarie integra una evidente violazione dei principi comunitari e si pone in contrasto con i principi comunitari in materia di divieto di discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, con riferimento alla questione ora in esame, la normativa comunitaria non si è limitata a porre norme di principio.

La tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro) ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa (anzianità di servizio e conseguenti scatti) e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

La clausola 4 (principio di non discriminazione) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che : *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato **non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive**”, al comma 4, ha altresì, specificatamente disposto che: **“I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le***

lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustificano la differenza di durata dei periodi stessi”.

La suddetta disposizione, nello stabilire che un lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato non possa e non debba essere discriminato per il solo fatto di svolgere la propria prestazione lavorativa a termine, impone, ragionando a contrariis, che i lavori a tempo indeterminato non possono subire un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai lavori a termine.

Ciò che la normativa comunitaria impone è che non deve esserci alcuna discriminazione tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni.

Non si impone ad uno stato membro di trattare in maniera diversa situazioni identiche come quelle oggi in esame.

Da quanto argomentato, risulta *ictu oculi* evidente che tra i principi espressi dalla normativa comunitaria, **il principio della parità e il divieto di discriminazione** (previsti dalla direttiva 1999/70 e dall’allegato accordo quadro) impongono agli Stati membri di garantire **che tutti i lavoratori debbano beneficiare dei medesimi vantaggi e che il loro lavoro non sia discriminato.**

L’unico caso in cui la normativa comunitaria ammette trattamenti diversificati tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni è quando la disparità di trattamento sia giustificata da motivi oggettivi.

Le *ragioni oggettive* devono ispirarsi a criteri effettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità e questa sia giustificata per conseguire l’obiettivo perseguito e risulti, a tal fine, necessaria.

Precisato ciò, risulta che nel caso dell’odierna ricorrente, non ricorrano ragioni oggettive che giustificerebbero un trattamento diverso e meno vantaggioso rispetto ai docenti a tempo determinato, poiché entrambi nel ruolo che ricoprono svolgono le medesime funzioni e hanno le stesse responsabilità.

Una volta escluso che il trattamento diverso non è giustificato da ragioni oggettive, il principio suddetto non può essere escluso o limitato dallo Stato membro né da contrarie disposizioni legislative o regolamentari, come è avvenuto nel caso dell’odierna ricorrente.

Quindi il divieto di discriminazione, nell’interpretazione consolidata del Giudice Comunitario, dunque, è un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell’emanazione di alcun atto da parte degli Stati membri

Palermo il 09.01.2024

Avv. Anna Maria Lucania